

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 5.02.2014)

ART. 1 - istituzione del registro delle unioni civili

1. Il Comune di Monza, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la dignità delle unioni civili, ne promuove il pubblico rispetto, al fine di superare situazioni discriminatorie e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico nel territorio. A tal fine viene istituito il registro amministrativo delle unioni civili. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto del d.Lgs. 196/2003 e s.m.i. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro non è consentita.
2. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
3. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
4. Con deliberazione di Giunta Comunale, da assumersi entro 30 giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, è approvata la disciplina esecutiva riferita all'organizzazione del registro e alla relativa modulistica da utilizzare per le richieste di iscrizione, variazione e cancellazione. Alla Giunta è rimessa anche l'individuazione della Direzione o del Settore a cui affidare il servizio di conservazione e aggiornamento del registro.

ART. 2 - Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unione civile "due persone maggiorenni" legate fra loro da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di Monza.
2. Le aree tematiche prioritarie nel cui ambito sono attivate azioni di contrasto alla discriminazione sono:
 - a) servizi abitativi;
 - b) servizi di assistenza sociale;
 - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti;
 - h) servizi cimiteriali

3. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili, "come pure per gli altri casi di famiglia anagrafica comunque costituite ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989", condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando di produrre condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico - sociale.

ART. 3 - Rilascio di attestato di unione civile

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati iscritti al registro, l'attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, in relazione a quanto documentato dal registro delle unioni civili.
2. L'attestato viene rilasciato ai soli fini del riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni comunali.

ART. 4 - Iscrizione nel registro

1. Possono richiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, coabitanti da almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di Monza, di cittadinanza italiana o straniera, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, affinità, tutela, curatela o da altri vincoli giuridici, ma solo da vincoli affettivi.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. Al fine dell'iscrizione nel registro, gli interessati devono aver già costituito famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto n. 223/1989. Il riferimento alla famiglia contenuto nell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia tutelata dall'art. 29 della Costituzione. L'iscrizione è disposta entro 30 giorni dalla richiesta previa verifica dell'effettiva coabitazione accertata esclusivamente sulla base delle risultanze del registro della popolazione residente del Comune di Monza.
4. La domanda deve contenere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti e l'assenza delle cause che ne impediscono, secondo il presente regolamento, la relativa iscrizione.

ART. 5 - Cancellazione dal registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di MONZA determina la cancellazione dal registro. Essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.
2. Nel caso in cui permanga la coabitazione, ma vengano meno i rapporti affettivi, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale sia venuta a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, tale violazione viene sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti senza averne diritto.
4. Nel caso in cui l'ufficio competente abbia provveduto d'ufficio alla cancellazione dal registro, il provvedimento di cancellazione dovrà essere comunicato agli interessati.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

omissis

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223

Art. 4

Famiglia anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Articolo 87 c.c.

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1. Gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali ;
2. I fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini ;
3. Lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4. Gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117] o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5. Gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6. L'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7. I figli adottivi della stessa persona ;
8. L'adottato e i figli dell'adottante;
9. L'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato .